

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3056

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANFANI, FISTAROL, ANNUNZIATA, CARRA, SINISI

Istituzione di una Commissione parlamentare speciale per la revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione

Presentata il 22 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mediante la presente proposta di legge costituzionale, si intende richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di ricondurre alla centralità del Parlamento la discussione su un tema fondamentale per la democrazia, quale è la qualità della funzione giurisdizionale, caratterizzata oggi da un confronto tra posizioni inconciliabili, e da una chiusura al dialogo propria anche del Presidente del Consiglio dei ministri, e da ultimo da lui esplicitata nella intervista del 18 giugno ultimo scorso, nel corso della quale ha annunciato provvedimenti da assumere ad ogni costo a prescindere da ogni diversa volontà, sul presupposto che non vi sia più spazio per un dialogo costruttivo.

Il confronto oggi si svolge su piani diversi, non comunicanti, che corrono il rischio di confondere interessi corporativi con l'esercizio di una funzione fondamentale per la corretta evoluzione di un ordinamento democratico e, in ultima analisi, di inquinarla.

Ne è emblematica dimostrazione, ed inevitabile effetto, l'astensione dall'attività difensiva degli avvocati penalisti, decretata dalle camere penali italiane per i giorni 17 e 18 giugno 2002, la quale ha avuto come tema centrale la separazione delle carriere, e come controparte virtuale non tanto la magistratura, quanto l'intero sistema politico-istituzionale che non sarebbe stato conseguente e deciso nell'at-

tuazione dell'articolo 111 della Costituzione.

Su altro piano si è svolto lo sciopero dei magistrati del giorno 20 giugno, che ha avuto come tema centrale l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, la riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell'ordinamento giudiziario, e come controparte la politica di governo ritenuta incompatibile con la libertà della funzione.

Il contesto è sintomatico di almeno tre situazioni reali e non confutabili.

La prima è la oggettiva sofferenza dell'intero sistema giustizia che coinvolge tutti gli operatori del settore, dagli avvocati ai magistrati, e che ha come vittime designate i cittadini che, oggi, sono gli unici legittimati a protestare contro un servizio reso male, con tempi lunghissimi ed, in sostanza, sentito lontano ed ostile.

E tale condizione di inefficienza corre il rischio di compromettere lo stesso principio di autonomia e di indipendenza della magistratura, che non può essere un dogma vuoto di contenuto, ma deve essere la garanzia per lo svolgimento di un servizio in termini di libertà, sostenuto della fiducia dei cittadini e vicino ai problemi della gente.

La seconda è la incomunicabilità tra di loro degli operatori del settore, attori principali, i quali continuano a protestare per finalità e contro obiettivi diversi, a parlare linguaggi che non sono tra loro comprensibili e, in sostanza, a compiere attività che non sono utili ad un disegno complessivo di riforma, anzi sono ad esso assolutamente nocive.

La terza è la incapacità di mediazione e di proposizione del Governo, il quale non è riuscito né a colloquiare con i

magistrati, né ad avere un rapporto costruttivo con le categorie professionali, dimostrando un'assenza dai problemi che non è giustificabile neppure con dichiarate preconcepite ostilità.

Questa dannosissima situazione di *impasse* va superata, avviando un ampio confronto che coinvolga l'intero sistema politico-istituzionale e che affronti la stessa struttura costituzionale della giurisdizione, riconducendo alla centralità del Parlamento la sede della verifica e delle proposte.

Solo così sarà possibile avviare una riforma di ampio respiro, meditata e condivisa, che possa garantire al tempo stesso i presupposti costituzionali di garanzia e indipendenza della magistratura, accanto ad una funzionalità e credibilità del servizio giustizia, oggi carente.

Si ritiene che la sede più opportuna per un processo così ampio e importante sia il Parlamento, e che lo strumento migliore sia una Commissione speciale che — accanto ad una Conferenza nazionale che estenda il confronto alle categorie professionali, agli operatori del diritto ed ai cittadini —, analizzi tutti i problemi e le soluzioni funzionali ad una giurisdizione moderna, efficiente e garantita nella propria libertà ed autonomia.

Ciò ricordandosi che la giustizia è esercitata in nome del popolo e che il Parlamento è la sede nella quale il popolo riconduce democraticamente le proprie irrinunciabili potestà.

La Commissione parlamentare speciale, la cui istituzione viene proposta in questa sede, avrà quindi il compito di avviare e realizzare una organica riforma della giurisdizione, riconducendo il dibattito alla sede propria del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione, composta da venticinque deputati e venticinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non sia pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

2. I componenti della Commissione possono, per la durata dei lavori, essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di assemblea, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, sono considerati in missione.

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, provvedendo a nominarne di intesa tra loro il presidente. Nella prima seduta la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto da tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica asse-

gnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

ART. 2.

(Lavori della Commissione).

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del Regolamento della Camera dei deputati. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione resta in carica un anno.

3. La Commissione trasmette alle Camere un progetto di legge di revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione, corredato dalla relazione illustrativa e dall'eventuale relazione di minoranza, ovvero più progetti di legge, corredati dalle relazioni illustrative e dalle eventuali relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del Regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale termine, per uno o più progetti di legge non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, i progetti di legge ad essa presentati nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

ART. 3.

(Lavori delle Assemblee).

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del pro-

getto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un comitato formato dal presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 4.

(Spese di funzionamento della Commissione).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0031590